

COMMISSIONE VII

DIFESA

XXXV.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 FEBBRAIO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
GUERRIERI FILIPPO ed altri: Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valore militare. (1965-B)	283
PRESIDENTE	283, 284, 285, 286
CORONA GIACOMO, <i>Relatore</i>	284, 285
GUADALUPI	284, 286
GUERRIERI FILIPPO	285
ROMEO	285
ROMUALDI	285
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	286
Proposta di legge (Discussione e non approvazione):	
LIZZADRI: Estensione dell'indennità speciale ai marescialli maggiori già in trattamento ordinario di quiescenza alla entrata in vigore della legge 31 luglio 1954 n. 599, congedatisi con almeno 25 anni di servizio continuativo. (356)	287
PRESIDENTE	287, 288
CARRA, <i>Relatore</i>	287, 288
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	288
GUADALUPI	288
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	289

La seduta comincia alle 9,35.

BUFFONE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato)

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guerrieri Filippo ed altri: Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare (Già approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IV Commissione del Senato) (1965-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Guerrieri Filippo ed altri: « Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare », già approvata dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 12 ottobre 1960 e modificata dalla IV Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1960.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Corona Giacomo, Relatore.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1961

CORONA GIACOMO, *Relatore*. La proposta di legge dell'onorevole Guerrieri Filippo ed altri ritorna alla nostra Commissione poiché il Senato ha apportato alcune modificazioni al testo degli articoli 3, 4 e 5.

L'articolo 3, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, estendeva l'assegno anche ai decorati della Croce di guerra al valor militare. Il Senato ha ritenuto di dover precisare la procedura da seguire per ottenere il beneficio, aggiungendo: « L'assegno previsto dal presente articolo è concesso a domanda. La domanda deve essere indirizzata al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — dai militari in congedo; al Comando di appartenenza dai militari in servizio.

Per coloro che presentino la domanda oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'assegno decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ».

Si tratta di una modificazione aggiuntiva formale, ma utile.

Di maggior rilievo è, invece, la modificazione all'articolo 4 che concerne la fonte di reperimento dei mezzi finanziari con cui fronteggiare l'impegno che si assume con la legge. Mentre nell'articolo approvato da questa Commissione si prevedeva che l'onere fosse a carico del capitolo n. 489 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61, i nostri colleghi senatori pensano di porre tale onere a carico del Ministero del tesoro e del Ministero della difesa per la parte di rispettiva competenza.

Altra modificazione riguarda l'articolo 5. Mentre nel testo da noi approvato si prevedeva « l'entrata in vigore della legge il 1° gennaio 1961 », il Senato ha precisato: « avrà effetto dal 1° gennaio 1961 ».

Onorevoli colleghi, non credo che sia il caso di ripetere le ragioni di ordine morale che ci spinsero a votare all'unanimità il provvedimento perché esse sono presenti nella coscienza di ciascuno di noi. I proponenti della legge dimostrarono, attraverso l'esegesi della legislazione in materia — a cominciare dal regio « Viglietto » del 1833, — come sempre si accompagnasse alla decorazione un compenso di ordine materiale, quasi a fare da cornice all'episodio dell'atto di valore: una specie di decoro esterno, materiale, dello atto di valore.

Detto riconoscimento fu ripetuto nelle leggi successive e in special modo in quella del 1941.

La Commissione Bilancio, finalmente, ci ha dato, a firma del suo Presidente, il suo parere

che testualmente recita: « La Commissione, che aveva approvato di massima tali modifiche, deliberò di rinviare la trasmissione del parere favorevole al fine di consentire al rappresentante del Governo di indicare alcune necessarie modifiche concernenti la decorrenza del provvedimento e la indicazione della necessaria copertura.

« A nome del Governo il Sottosegretario di Stato al Bilancio, Roselli, ha ora trasmesso il testo delle richieste modifiche e pertanto posso comunicare il parere favorevole della Commissione Bilancio, subordinato alla introduzione dei due seguenti emendamenti sostitutivi rispettivamente degli articoli 4 e 5:

« Art. 4. — All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1961-62 con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e riguardante provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle corrispondenti variazioni di bilancio ».

« Art. 5. — La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961 ».

Ora, la nota dolente è rappresentata proprio dall'articolo 5, che nella nuova formulazione modifica la data di entrata in vigore della legge ed ha valore restrittivo.

Si introduce così, onorevoli colleghi, una nota amara relativa all'entrata in vigore del provvedimento in luglio anziché in gennaio; il che non dipende affatto dalla volontà di nessuno di noi, dato che abbiamo, invece, dimostrato chiaramente, con il nostro voto, la determinazione di far decorrere la validità della legge dal 1° gennaio 1961. Comunque ritengo che, anche con questa modificazione, il provvedimento debba essere approvato, e mi auguro che lo sia all'unanimità, come la scorsa volta, soprattutto per il suo contenuto morale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Non sono d'accordo con questa ulteriore richiesta riduttiva che il Relatore minimizza: evidentemente le ragioni addotte — che sono di ordine esclusivamente tecnico e di bilancio — non mi convincono sulla opportunità di recedere da quella che è stata una unanime valutazione — anche circa i termini della decorrenza — vuoi della Camera vuoi del Senato.

Si può dire che il nuovo testo, così come formulato da noi e dal Senato e successivamente corretto, specie per l'articolo 3 e l'arti-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1961

colo 4, corrisponde meglio, nella sua impostazione di ordine legislativo e tecnico di bilancio, alle esigenze finanziarie che il provvedimento comporta.

Ha già detto il Relatore che l'articolo 3 è stato modificato in senso migliorativo perché, oltre al richiamo della legge istitutiva della Croce di guerra al valor militare, nella seconda parte stabilisce la procedura di assegnazione del modestissimo assegno annuo di cinquemila lire, istituito per la prima volta (realizzazione di cui bisogna dare atto alla nostra Commissione).

L'articolo 4, in realtà, è formulato meglio e penso che la nostra Commissione possa prendere atto di questa formulazione più precisa anche per avvalersene tutte le volte che si dovesse trovare di fronte a provvedimenti analoghi per la cui copertura si segue una formula generica. Mentre, infatti, noi ed il Senato ci siamo preoccupati di stabilire dove reperire i fondi ed abbiamo indicato un apposito articolo (il 489) del Bilancio, il rappresentante del Governo, Sottosegretario per il Bilancio, è stato molto più generico ed elastico e con questo emendamento ci dimostra praticamente che la copertura dell'onere si può ottenere non soltanto con i normali stanziamenti previsti nello stato di previsione del Tesoro e della Difesa per la parte di rispettiva competenza, ma anche mediante una « corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro e riguardante provvedimenti legislativi in corso ». Secondo me questa precisazione è importante e significativa e dobbiamo prendere atto di questa generica formulazione che può costituire una valvola di sicurezza per le famose proposte di legge che riguardano ufficiali, sottufficiali di complemento e militari e che trovano concordi tutte le parti politiche e la cui spesa non supererebbe i 400 milioni.

Quindi aderisco con entusiasmo perché evidentemente si aprono nuove prospettive alla nostra Commissione con questa nuova formulazione, proposta dal rappresentante del Governo; dato che, se la introduciamo in questa proposta di legge, non potremmo noi rifiutarla per altri progetti aventi eguale significazione morale e sociale.

Infine, signor Presidente ed onorevoli colleghi, insisto nell'affermare che l'articolo 5, come è stato modificato dal Governo, costituisce un emendamento di « miseria » e prego il signor Presidente e gli onorevoli colleghi di scusare l'espressione forse poco parlamentare ma efficace per caratterizzare questa minima economia semestrale di spesa.

Permettetemi di affermare che è una economia vergognosa, dal momento che si sperperano miliardi per altre iniziative. Insisto nel dire che i fondi debbono essere trovati per dare alla legge la decorrenza 1° gennaio 1961 e, in questo intento, presento ufficialmente un emendamento diretto a ripristinare l'articolo 5 nel testo originario votato da noi e dal Senato. Intendo con ciò garantire la mia coscienza ed evitare di fare brutta figura di fronte alle migliaia di interessati i quali già sanno che la legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1961.

GUERRIERI FILIPPO. Come proponente ho esaminato con attenzione le modifiche proposte dal Governo sia per quanto riguarda il finanziamento che per la decorrenza del termine. Ciò premesso, Signor Presidente, ho ritenuto, e ritengo, ancora, che sia opportuno e conveniente per gli interessati accettare la nuova formulazione dell'articolo 4 e la decorrenza del 1° luglio 1961. Colgo l'occasione per ringraziare il Governo per essere venuto incontro ai desideri dei decorati al valore.

ROMEO. Nell'articolo 4 proposto dal Governo si dice che all'onere si provvede per l'esercizio 1961-62 con corrispondente riduzione ecc. E per gli anni successivi?

CORONA GIACOMO, Relatore. Per gli esercizi successivi credo che la spesa verrà trasferita nel bilancio della Difesa. L'attuale situazione è provvisoria in quanto si attinge al fondo dello stato di previsione del Tesoro per l'esercizio 1961-62. Anch'io ho meditato con attenzione se vi erano altre possibilità. D'altronde non possiamo riaprire una polemica col Tesoro né ritornare a mettere in navigazione la proposta di legge.

PRESIDENTE. Le modificazioni saranno apportate d'accordo tra il Ministero del tesoro e il Ministero della difesa.

ROMUALDI. Dichiaro che voterò a favore della proposta di legge Guerrieri. Colgo l'occasione per ricordare la proposta che reca la firma di alcuni componenti del mio gruppo per sistemare in maniera più degna e nobile gli insigniti di medaglia d'oro al valor militare; noi vorremmo che votando questa legge la Commissione si rendesse conto della necessità di stabilire un assegno di pensione per le medaglie d'oro, secondo la proposta di legge da noi formulata, e vorremmo che il Governo si rendesse parte diligente per questa iniziativa che è veramente attesa ed è necessaria per uomini che hanno dato tutto ma che, spesso, sono costretti a vivere in condizioni disagiate.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il problema delle medaglie d'oro è all'esame del Ministero della difesa insieme a quello che può essere il diverso — non dico più adeguato — riconoscimento della loro posizione: si sta studiando di dare all'Associazione delle medaglie d'oro una sede più decorosa dell'attuale che è sistemata in un locale del Ministero della Marina Mercantile. Questi due problemi sono all'esame attento e, vorrei dire, comprensivo del Ministero. Se non si potrà avere una soluzione integrale, così com'è stato proposto attraverso i provvedimenti che sono all'esame della Commissione, vi saranno delle soluzioni subordinate che opereranno il primo avvio a quella forma di particolare considerazione che si richiede dal Parlamento per una categoria tanto benemerita.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

«È concesso allo stesso titolo e con gli stessi effetti un assegno annuo di lire 5.000 ai decorati della Croce di guerra al valor militare».

Il Senato lo ha così modificato:

«È concesso allo stesso titolo e con gli stessi effetti un assegno annuo di lire 5.000 ai decorati della Croce di guerra al valor militare istituita con regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195.

L'assegno previsto dal presente articolo è concesso a domanda. La domanda deve essere indirizzata al Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra — dai militari in congedo; al Comando di appartenenza dai militari in servizio.

Per coloro che presentino la domanda oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'assegno decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda».

Poiché nessuno chiede di parlare pongo in votazione l'articolo 3 nel testo approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 era stato approvato dalla nostra Commissione nel seguente testo:

«Al maggior onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i fondi iscritti nel capitolo n. 489 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61».

La Commissione del Senato ha, invece, approvato il seguente testo:

«Al maggiore onere derivante dalla presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti previsti negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero della difesa, per la parte di rispettiva competenza».

La V Commissione, Bilancio, della Camera propone il seguente testo:

«All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio 1961-62 con corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle corrispondenti variazioni di bilancio».

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 4 nel nuovo testo proposto dalla Commissione Bilancio della Camera.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

«La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 1961».

La Commissione del Senato lo aveva modificato come segue:

«La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1961».

La Commissione Bilancio della Camera propone, ora, questo nuovo testo:

«La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961».

GUADALUPI. Onorevole Presidente, penso che la Commissione debba mantenere la formulazione del Senato e dichiaro che la mia parte voterà a favore del mantenimento di quella decorrenza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 5 nel testo formulato dalla Commissione Bilancio della Camera.

(È approvato).

Comunico che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Lizzadri: Estensione dell'indennità speciale ai marescialli maggiori già in trattamento ordinario di quiescenza all'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, [congedati con almeno 25 anni di servizio continuativo (356)].

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 356, d'iniziativa dell'onorevole Lizzadri, concernente l'estensione dell'indennità speciale ai marescialli maggiori già in trattamento ordinario di quiescenza all'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, congedatisi con almeno 25 anni di servizio continuativo.

Il Relatore, onorevole deputato Carra, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CARRA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La proposta di legge in esame, che consta di un unico articolo, ha due obiettivi:

1°) modifica dell'articolo 84 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che è una norma di carattere transitorio;

2°) fissazione di una norma di carattere generale la quale intenderebbe equiparare o rendere superiore il trattamento dei marescialli maggiori a quello dei marescialli capi.

Il criterio cui ci si è riferiti a giustificazione di questa proposta è che i marescialli maggiori abbiano compiuto il periodo minimo di servizio stabilito dalla vecchia norma (30 anni) che li vincolava per 5 anni di più dei marescialli capi, marescialli ordinari e brigadieri, per il trattamento di quiescenza. Questi cinque anni di quiescenza avrebbero portato ad una discriminazione di trattamento fra marescialli maggiori e marescialli capi che si vorrebbe, appunto, con la presente proposta di legge, superare. Ad evitare che, comunque vengano calcolati i trattamenti di quiescenza, si verifichino trattamenti inferiori per i marescialli maggiori, viene, infine, proposto l'ultimo comma dell'articolo unico della proposta Lizzadri.

Vorrei ricordare che l'articolo 32 della legge n. 599 già citata, ricalca, nello stato giuridico dei sottufficiali, ciò che già era previsto nell'articolo 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, per gli ufficiali. Sono gli stessi criteri, permanentemente validi, di cui l'articolo 84 della legge n. 599 (per i sottufficiali) costituisce una norma transitoria.

Perché venne istituita l'indennità speciale? Lo stesso limite nel tempo (otto anni, proro-

gabili fino al 65° per gli ufficiali; 65 anni per i sottufficiali - sessantesimo anno soltanto per coloro che cessano dal servizio per il terzo comma dell'articolo 24, cioè mancata vacanza nei ruoli speciali per mansioni di ufficio unitamente alla limitazione della categoria dei beneficiari (e bisogna sottolineare questo aspetto: cessazione per raggiunti limiti di età, per infermità proveniente da causa di servizio per il citato terzo comma dell'articolo 24) ne danno ragione. Si tratta cioè di un indennizzo per l'anticipata cessazione dal servizio, non dipendente dalla volontà dell'interessato, rispetto ai normali limiti degli impiegati civili dello Stato.

Per coprire, appunto, questa differenza fra il trattamento dei sottufficiali e quello degli altri impiegati dello Stato si è approvata la istituzione di questa indennità speciale.

L'articolo 84, di cui si propone la modifica, costituiva una norma transitoria che permettesse ai sottufficiali dell'Arma (che prima dell'entrata in vigore della legge n. 210 del 1951 venivano collocati a riposo per limiti di servizio e non di età) di beneficiare del provvedimento, e che consentisse, inoltre, la concessione dell'indennità a quelli collocati a riposo, fino al 65° anno di età, sempre per gli stessi motivi (limiti di età o di servizio, infermità per cause di servizio).

La modifica, quindi, dell'articolo 84 costituirebbe un premio per chi ha abbandonato il servizio di propria volontà (o addirittura per motivi disciplinari); sarebbe, inoltre, una attribuzione di valore perenne ad una norma transitoria quale quella dell'articolo 84 della legge n. 599; produrrebbe, infine, un sommovimento in tutte le categorie di sottufficiali e di ufficiali (i quali ultimi verrebbero, in definitiva, ad avere un trattamento inferiore a quello dei sottufficiali di tutte le armi). Inoltre la necessità dei fondi di copertura - ove la proposta venisse accettata - sarebbe ingente e non potrebbe venir finanziata con i mezzi ordinari di bilancio; mentre dell'indennità speciale verrebbe a beneficiare una categoria nuova di sottufficiali, il che significherebbe, veramente, snaturare il significato della norma stabilita con l'articolo 84 della legge n. 599.

Ragioni tutte che, soprattutto per il travisamento dei fini di equità che l'istituzione di detta indennità speciale si propose, inducono il Relatore a formulare parere negativo.

Per quanto poi attiene al secondo fine della proposta di modifica dell'articolo 84, e cioè il trattamento economico uguale o maggiore dei marescialli maggiori rispetto ai mare-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1961

sciali capi, a parte le ragioni esposte in merito alla indennità speciale — che non esauriscono la richiesta modifica — dato che si tratterebbe di sancire un principio generale, l'obiezione di fondo è la seguente: il nuovo trattamento economico previsto dallo stato giuridico dei sottufficiali (parificazione all'ex grado IX) consente gli scatti illimitati di stipendio, e quindi non vale più come limite massimo l'iniziale del grado superiore. In sostanza quindi, approvando questa proposta, si verrebbe a rinnegare, a rovesciare quanto abbiamo già stabilito in merito al trattamento giuridico dei sottufficiali.

Per questa ragione il Relatore esprime parere contrario anche alla seconda parte dell'articolo unico della proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo condivide il parere dell'onorevole Relatore perché l'approvazione di questa proposta di legge sommuoverebbe tutta la posizione dei sottufficiali, alcuni dei quali, che si sono allontanati non per motivi di servizio ma per ragioni loro particolari, ora chiedono di essere parificati a coloro che sono rimasti al loro posto anche nel momento in cui le vicende economiche della categoria non erano delle più favorevoli.

E non sarebbe facile neppure determinare la misura dell'onere relativo perché se oggi si parla solamente di sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, evidentemente la stessa indennità verrebbe richiesta da tutti gli altri sottufficiali delle forze armate che si trovano nelle stesse condizioni.

Infine un altro problema va tenuto presente: nelle stesse condizioni si trovano anche molti ufficiali, e quindi bisognerebbe estendere anche alla loro categoria il provvedimento, con conseguenze anche finanziarie non facilmente prevedibili.

Per queste considerazioni, non solo il Ministero del tesoro ma anche quello della difesa è contrario all'accoglimento di questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guadalupi che intende proporre una richiesta formale di rinvio.

GUADALUPI. Onorevole Presidente, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall'onorevole rappresentante del Governo non sono per nulla tranquillo nella mia coscienza.

Prima di dire di no definitivamente alla proposta di legge vorrei proporre un rinvio per due ragioni: primo per rispetto ad un collega che per la seconda volta ritorna sulla stessa iniziativa parlamentare e quindi ne ha fondati motivi; secondo perché si è detto di no un po' affrettatamente, senza citare l'entità della spesa che si dovrebbe sopportare nella eventualità in cui la proposta di legge dovesse essere approvata.

E poiché ritengo che la proposta di legge possa essere più esaurientemente discussa alla luce di ulteriori precisazioni circa l'entità della spesa, mi permetto di proporre formalmente un rinvio della discussione.

PRESIDENTE. L'onorevole Guadalupi ha proposto formalmente di rinviare la discussione della proposta di legge.

CARRA, *Relatore*. Debbo fare due obiezioni. Anzitutto il mio accenno alla spesa fatto nel corso della relazione, è del tutto complementare e non atto a giustificare una sospensione. In secondo luogo debbo rilevare che la proposta Lizzadri è stata ricopiata da una proposta presentata nella seconda Legislatura, prima cioè che i provvedimenti da noi adottati per i sottufficiali rendessero superflua e non accettabile l'ultima parte dell'articolo unico in cui si concreta la proposta di legge.

Quindi, in sostanza, mentre una metà della proposta di legge è superata, l'altra metà non è accettabile per ragioni di principio e non per ragioni di spesa; ragioni di principio che non possono consentirci il conferimento di un premio ai sottufficiali i quali volontariamente — avendo trovato una più redditizia occupazione — hanno abbandonato volontariamente il servizio prima di aver raggiunto i limiti di età.

Per queste ragioni, e non essendo necessario alcun accertamento dell'onere relativo alla proposta di legge, sono contrario alla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di rinvio presentata dall'onorevole Guadalupi.

(Non è approvata).

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« A parziale modifica dell'articolo 84 della legge 31 luglio 1954, n. 599, relativa allo stato giuridico dei sottufficiali dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennità speciale va corrisposta anche ai marescialli maggiori già in trattamento di quiescenza all'entrata in vigore della suddetta legge, congedatisi con almeno 25 anni di servizio continuativo.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 FEBBRAIO 1961

Comunque, a parità di anni di servizio continuativo, il trattamento economico complessivo dei marescialli maggiori non deve essere inferiore a quello dei marescialli capi ».

Avverto che la proposta di legge, constando di un articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, verrà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

GUERRIERI FILIPPO ed altri: « Modifiche alla legge 27 marzo 1953, n. 259, concernente l'aumento dei soprassoldi di medaglie al valor militare e degli assegni ai decorati dell'Ordine militare d'Italia ed estensione del soprassoldo ai decorati della Croce di guerra al valor militare » (1965-B):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

LIZZADRI: « Estensione dell'indennità speciale ai marescialli maggiori già in trattamento ordinario di quiescenza all'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 599, congedatisi con almeno 25 anni di servizio continuativo » (356):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	9
Voti contrari	27

(La Commissione non approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarelo, Amiconi, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Buffone, Carra, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Dante, D'Arezzo, De Caro, Fanelli, Fornale, Galli, Ghislandi, Gioia, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Leccisi, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Lupis, Nucci, Pacciardi, Pertini, Romeo, Romualdi, Veronesi, Villa Ruggero.

La seduta termina alle 10,35.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI